

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2006, n.18

Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni in materia di enti locali.

Capo I

Modificazioni di leggi regionali riguardanti gli enti locali
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta
n. 37 del 5 settembre 2006)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazione alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61

1. Il comma primo dell'Art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 61 (Denomination officielle des communes de la Vallee d'Aoste et protection de la toponymie locale), e' sostituito dal seguente:

«1. Les denominations officielles des villages, des hameaux, des lieux-dits et de toute autre localite' seront etablies par arrete' du president de la region, sur avis favorable exprime' par deliberation du gouvernement regional, les communes interessees entendues.».

Art. 2.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4

1. Al comma 3-bis dell'Art. 57 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), dopo le parole:

«liste di minoranza collegate» sono inserite le seguenti: «, previa detrazione dei seggi spettanti ai candidati alle cariche di sindaco e vicesindaco,».

2. Il comma 4 dell'Art. 57 della legge regionale n. 4/1995 e' sostituito dal seguente:

«4. Compilate le operazioni di cui ai commi 3 e 3-bis, sono proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, fermo restando che il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco della lista medesima e che il secondo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di vice sindaco della lista medesima. I restanti seggi spettanti alle liste di minoranza sono attribuiti ai candidati alla carica di consigliere comunale che, nell'ordine, hanno riportato la maggiore cifra individuale nella lista medesima. In caso di parita' di cifra individuale, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.».

Art. 3.

Modificazione alla legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40

1. Dopo l'Art. 3 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 [Norme in materia di contabilita' e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)], e' inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Mancata approvazione del bilancio). - 1. Nel caso in cui i comuni non provvedano ad approvare nei termini il bilancio di previsione, si applicano le disposizioni di cui all'Art. 70, comma 2, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

2. Per gli altri enti locali e per le associazioni dei comuni, se il bilancio non e' approvato nei termini, il Presidente della Regione assegna all'organo competente un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Scaduto inutilmente tale termine, il Presidente della Regione procede alla nomina di un commissario in sostituzione dell'organo inadempiente.».

Art. 4.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54

1. Al comma 1 dell'Art. 17 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), le parole: «con le modalita' di cui al capo II della legge regionale 7 maggio 1975, n. 16 (Norme sui referendum previsti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta e sull'iniziativa legislativa del popolo valdostano)» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalita' di cui al capo IV della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'Art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale)».

2. Dopo l'Art. 17 della legge regionale n. 54/1998, come modificato dal comma 1, e' inserito il seguente:

«Art. 17-bis (Determinazione, rettifica e contestazione di confini). - 1. Quando sia necessario apportare correzioni ai confini comunali per ragioni topografiche o i confini non risultino delimitati da segni naturali facilmente riconoscibili o, comunque, risultino incerti, alla determinazione e alla rettifica dei confini si provvede con le seguenti modalita':

a) in caso di accordo tra i comuni interessati, la relativa deliberazione e' adottata dai rispettivi consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti, e dai medesimi trasmessa alla Regione. La determinazione o la rettifica dei confini e', quindi, disposta con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della giunta regionale;

b) in caso di mancato accordo tra i comuni interessati, si provvede con legge regionale, esaminate le eventuali osservazioni dei comuni interessati.».

3. Dopo il comma 5 dell'Art. 19-bis della legge regionale n. 54/1998 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i seggi attribuiti al candidato sindaco o vice sindaco non eletti di ciascun gruppo di liste collegate che durante il quinquennio rimangono vacanti per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di cui ai commi 2 e 5, sono attribuiti al primo dei non eletti della lista con il piu' alto quoziente utile appartenente allo stesso gruppo di liste collegate.».

4. Al comma 6 dell'Art. 19-quater della legge regionale n. 54/1998 le parole «nei comuni con popolazione superiore a 15.000

abitanti,» sono soppresse.

5. Alla lettera c) del comma 2 dell'Art. 21 della legge regionale n. 54/1998 le parole «, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.

6. L'Art. 75 della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Organi). - 1. Sono organi della comunita' montana il consiglio dei sindaci e il presidente.».

7. L'Art. 81-quater della legge regionale n. 54/1998 e' sostituito dal seguente:

«Art. 81-quater (Assemblea dei consiglieri). - 1. Il consiglio dei sindaci, prima dell'approvazione del bilancio preventivo, della relazione previsionale e programmatica e del rendiconto della comunita' montana, e' tenuto a convocare i componenti dei consigli dei comuni facenti parte della comunita' montana al fine di acquisirne il parere in merito. Il parere, non vincolante, e' espresso quale che sia il numero dei presenti.

2. Lo statuto della comunita' montana puo' stabilire ulteriori materie sulle quali i componenti dei consigli dei comuni facenti parte della comunita' montana sono chiamati ad esprimere parere, definendone altresì le modalita'.».

8. La lettera a) del comma 1 dell'Art. 113-bis della legge regionale n. 54/1998 e' sostituita dalla seguente:

«a) gestione diretta attraverso proprie strutture organizzative o soggetti terzi affidatari di appalti pubblici di servizi;».

Art. 5.

Modificazione al regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4

1. Al comma 3 dell'Art. 22 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4 (Ordinamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole «, con oneri a carico dell'ente nel quale e' effettuata la reggenza o supplenza» sono soppresse.

Art. 6.

Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11

1. Il comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 11 (Nuova disciplina della polizia locale e disposizioni in materia di politiche di sicurezza. Abrogazione della legge regionale 31 luglio 1989, n. 47), e' sostituito dal seguente:

«2. I vincitori dei concorsi per posti di addetti alla polizia locale sono tenuti ad effettuare un periodo di tirocinio di almeno un mese presso altro ente locale o associazione dei comuni di maggiori dimensioni organizzative, ad eccezione della Citta' di Aosta che puo' gestire autonomamente il tirocinio. L'esito del periodo di tirocinio e' valutato ai fini del superamento del periodo di prova.».

2. L'Art. 9, comma 2, della legge regionale n. 11/2005, come sostituito dal comma 1, non si applica ai vincitori di concorsi per posti di addetti alla polizia locale assunti a tempo indeterminato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica ed altre disposizioni

Art. 7.

Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

1. Al fine di garantire il concorso degli enti locali agli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, per l'anno 2006, oltre alle misure previste dal patto di stabilit  degli enti locali, disciplinate dall'Art. 8 della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (legge finanziaria per gli anni 2006-2008), e dalle deliberazioni della giunta regionale n. 858 e n. 859 in data 24 marzo 2006, e ai disincentivi introdotti con deliberazione della giunta regionale n. 4691 in data 30 dicembre 2005:

a) per il contenimento della spesa di personale, e' confermato, per tutto l'anno 2006, il divieto di incremento della dotazione organica degli enti locali, come disposto dall'Art. 8, comma 4, della legge regionale n. 34/2005, con le esclusioni, ivi previste;

b) i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

1) possono ricoprire, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2006;

2) possono sostituire personale a tempo indeterminato con personale a tempo determinato nei soli casi di assenza di durata superiore a tre mesi;

c) in deroga a quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, una quota di avanzo d'amministrazione dell'esercizio 2005, come determinato dall'Art. 7 della legge regionale 12 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1999-2001), pari ad Euro 841.970,73, non applicata in sede di assestamento del bilancio regionale per l'esercizio 2006, e' vincolata in un apposito fondo da iscrivere nel settore 2.1.1. - Finanza locale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non si applicano al personale dei servizi sociali rivolti agli anziani e alla prima infanzia.

3. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate agli interventi in materia di finanza locale dall'Art. 12, comma 1, della legge regionale n. 34/2005, e' aumentato, per l'anno 2006, dell'ulteriore quota - dell'avanzo d'amministrazione di cui al comma 1, lettera c), pari ad Euro 841.970,73.

4. Per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1, lettera c), la giunta regionale e' autorizzata a disporre, con propria deliberazione e su proposta del Presidente della Regione, subordinatamente al raggiungimento da parte degli enti locali degli obiettivi di finanza pubblica correlati al patto di stabilit , le occorrenti variazioni nella parte entrata e nella parte spesa del bilancio regionale.

5. Le risorse destinate al fondo di cui al comma 1, lettera c) non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate all'esercizio finanziario successivo.

Art. 8.

Validita' delle graduatorie per le assunzioni nel comparto unico regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e al regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6.

1. Al comma 4 dell'Art. 30 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), e al comma 6 dell'Art. 31 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (norme sull'accesso agli organici dell'amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), le parole: «validita' biennale» sono sostituite dalle seguenti: «validita' triennale».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle graduatorie in corso di validita' alla data di entrata in vigore della presente legge, per le assunzioni a qualsiasi titolo di personale presso l'amministrazione regionale, gli enti locali e gli altri enti appartenenti al comparto unico regionale.

Art. 9.

Riduzione delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali

1. Per l'anno 2006, gli importi relativi alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali, determinati ai sensi dell'Art. 11 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17), sono ridotti del 10 per cento. Tale riduzione non si applica:

a) qualora gli importi relativi alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza abbiano gia' subito una riduzione del 10 per cento rispetto agli ultimi importi determinati per l'anno 2005;

b) qualora gli importi relativi alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza siano stati determinati in misura non superiore al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile;

c) qualora gli importi relativi alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori collocati in aspettativa non retribuita in quanto ineleggibili ai sensi dell'Art. 15, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 4/1995, siano stati determinati in misura non superiore al 70 per cento dell'importo massimo attribuibile.

2. La percentuale di riduzione puo' essere inferiore al 10 per cento nel caso in cui gli importi relativi alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza, una volta rideterminati in riduzione, risultino inferiori al 50 per cento dell'importo massimo attribuibile per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), e al 70 per cento per l'ipotesi di cui al comma 1, lettera c).

Art. 10.

Gestione degli impianti sportivi

1. In armonia con quanto disposto dall'Art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), qualora gli enti locali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi di cui abbiano la disponibilita', la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, al CONI, a federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri e

obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari, nel rispetto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.

2. Gli enti locali affidano gli impianti sportivi in gestione ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini e di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto della specificità di ogni impianto e compatibilmente con l'attività dei soggetti affidatari;

b) utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità nella procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;

c) scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto, dell'affidabilità economica, della qualificazione professionale degli istruttori e allenatori impiegati, della compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani;

d) selezione da effettuare mediante valutazione sia dei profili gestionali, tecnici e sociali dell'offerta, sia della sua convenienza economica, sulla base della previa indicazione, da parte dell'ente locale, del canone minimo che si intende percepire e dell'eventuale contributo massimo che si intende concedere a sostegno della gestione;

e) garanzia della compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;

f) determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.

3. Gli enti locali stipulano con il soggetto affidatario una convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo; la convenzione stabilisce, in particolare, i criteri d'uso dell'impianto e i criteri, anche economici, della gestione.

4. In deroga a quanto previsto al comma 2, gli enti locali, sentito il CONI, hanno facoltà di affidare gli impianti sportivi privi di rilevanza economica destinati a specifiche discipline, stipulando apposita convenzione con la federazione sportiva nazionale corrispondente ovvero con una società o associazione sportiva dilettantistica sua affiliata da essa indicata, della quale la Federazione o il CONI si faccia garante degli obblighi previsti in convenzione nei confronti dell'ente locale stesso, fermo restando quanto previsto al comma 2, lettera a).

5. Qualora la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si esaurisca senza l'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, trova applicazione la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali.

6. Le convenzioni per la gestione di impianti sportivi, stipulate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano efficacia sino alla data di scadenza delle stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2010, se le modalità di affidamento non sono conformi a quanto disposta dai commi 1, 2, 3 e 4.

7. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Art. 11.
Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 31, terzo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 agosto 2006.

CAVERI

(Omissis).